



Atto TOB0PK

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 7/2016 Data 12/01/2016

N. Protocollo 1826/2016 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed

esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 kV

e relative cabine in comune di Castello di Godego

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA-TV727 in data 01.06.2015 con la

quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture

e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea

elettrica:

1) Nuovo tratto MT interrato per inserimento di due cabine

denominate Enel/Via XXIX Aprile 2 e Enel/Via XXIX Aprile 3

in comune di Castello di Godego;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo

del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 01.09.2015, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 01.06.2015, ha inviato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 09.12.2014;

CONSIDERATO

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 01.06.2015, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis, del D.Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità a quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;

- che il tratto di linea elettrica in comune di Castello di Godego ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 29.09.2015, preso atto della valutazione espressa dal tecnico incaricato in merito alla



dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza,  
considerato che l'istanza di autorizzazione risulta  
regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad  
osservazioni in linea tecnica, con voto n. 03 ha espresso  
parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed  
esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV e relative  
n. 2 cabine in comune di Castello di Godego,  
subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante  
delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti  
interessati e delle disposizioni vigenti in materia di  
impianti elettrici;  
VISTO che con nota prot. 103600 in data 02.11.2015 è stato  
richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n.  
42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici;  
PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il  
suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui  
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;  
VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle  
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti  
elettrici";  
VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate  
di attuazione;  
VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;  
VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;



VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTO il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta



nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147  
bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione  
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a  
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV  
e relative n. 2 cabine in comune di Castello di Godego come  
indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui  
alla domanda n. PLA-TV 727 in data 01.06.2015,  
subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante  
delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti  
interessati e delle disposizioni vigenti in materia di  
impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di  
linea elettrica in comune di Castello di Godego sono  
autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM  
12.12.2005 per quanto concerne la compatibilità  
paesaggistica, in quanto l'intervento non interferisce con  
le relazioni paesaggistiche presenti nel contesto di  
riferimento.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le  
modalità tecniche previste nei progetti allegati  
all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto  
previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988  
e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla



L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti



dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni